



Roma, 10 luglio 2024

Oggetto: 7^a Commissione del Senato - affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano) – audizione del 10 luglio 2024 – Associazione Direttori Sportivi e Segretari

La profondità con cui la Commissione sta affrontando l'affare assegnato rende disagevole individuare argomenti non già oggetto di disamina da parte degli autorevoli relatori che ci hanno preceduto.

Per tale ragione, si ritiene opportuno, in questa sede, non affrontare tematiche generali, bensì focalizzare l'attenzione su due aspetti di interesse per la categoria dei Direttori Sportivi, che trasversalmente raccoglie tutti i dirigenti che, operativamente, operano per le società di calcio.

In particolare, dal 1976 l'A.Di.Se. opera, in ambito federale, a supporto degli iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che intendano avvalersene, interfacciandosi con gli altri operatori del settore e rappresentando la categoria nella negoziazione degli Accordi Collettivi, oltre che in seno alla Commissione Direttori Sportivi (divenuta, poi, Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi).

La stessa, che conta oltre 2000 associati, suddivisi tra abilitati come Direttori Sportivi e Collaboratori della Gestione Sportiva, intrattiene rapporti di collaborazione con Associazione Italiana Calciatori, con cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, e con la Lega Nazionale Dilettanti, con la quale dal 2012 collabora per la formazione dei dirigenti del settore dilettantistico, destinati a diventare i manager del domani.

Tema n. 1 – Rivedere la disciplina degli Agenti Sportivi (Decreto Legislativo n. 37/2021) alla luce dell'indirizzo politico del regolatore internazionale di settore (FIFA)

Da sempre i Direttori Sportivi rappresentano la parte operativa della società, l'anello di congiunzione tra la proprietà e il settore agonistico, costituito da atleti e allenatori.



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



A partire da Italo Allodi e fino alla cd. ‘sentenza Bosman’, il Direttore Sportivo incarnava la propria società, ne era il front man e, al tempo stesso, il cuore pulsante.

Dagli anni 2000, questa centralità del ruolo è stata sempre più messa in discussione dall’affermarsi di una categoria che, oggi, ha assunto un ruolo determinante nel calcio italiano, quella degli agenti.

Lo scorso 20 aprile, in un post sul social network Instagram, il Presidente FIFA Gianni Infantino ha lanciato l’allarme, riferendo che *‘la scorsa settimana è stato annunciato che i club inglesi della Premier League hanno speso quasi 500 milioni di euro in canoni ad intermediari e agenti dal 1° febbraio 2023 al 1° febbraio 2024. La maggior parte di questi soldi sta lasciando il calcio. Nello stesso periodo, i club inglesi hanno pagato meno di 30 milioni di euro ai club che hanno allenato e sviluppato i giocatori acquistati dall’estero’*.

Il dato è eloquente e non affatto circoscritto al Regno Unito: mediamente, a livello internazionale, gli agenti ricevono circa il 10% del valore complessivo delle transazioni per i trasferimenti; i club formatori ricevono circa l’1%. Nel 2023, i corrispettivi erogati in favore degli agenti nei trasferimenti internazionali hanno raggiunto l’importo record di USD 888,1 milioni (1 milioni nel calcio femminile), con un incremento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente (fonte FIFA Report Football Agents dicembre 2023). L’Italia, con 115,7 milioni (nei soli trasferimenti internazionali) si piazza al secondo posto dietro l’Inghilterra; il 30 marzo 2024, la FIGC ha diffuso il dato delle remunerazioni agli agenti erogate dai club di Serie A, pari a oltre 220 milioni di euro.

In tale contesto, dove, ripetesi, gli agenti sportivi percepiscono circa 10 volte le somme che i club incassano per la crescita e la formazione dei giovani calciatori, il Decreto Legislativo n. 37 – letto in combinato disposto con l’abolizione del vincolo sportivo – restituisce le Società più deboli e gli agenti ancora più forti, in quanto:

- le società, una volta a regime l’abolizione del vincolo sportivo, avranno minori strumenti di tutela per i propri investimenti; la FIGC, avendo compreso i potenziali effetti derivanti dalla nuova disciplina tratteggiata dal Decreto Legislativo n. 36/2021, ha recentemente modificato le proprie norme introducendo la possibilità, per le società, di sottoporre unilateralmente ai calciatori un contratto di apprendistato triennale a condizioni predeterminate: l’auspicio è che tale strumento venga recepito anche a livello statutale, per consentire ai club di destinare risorse alla formazione dei giovani calciatori;



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



- gli agenti, che prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 37/2021, non potevano assistere allenatori, sportivi dilettanti e minorenni a titolo oneroso, con le nuove previsioni hanno visto estendere la propria operatività anche a tali ambiti; il rischio dunque è che, anche a livello di settore giovanile e dilettantistico, le dinamiche nel rapporto calciatore / club vengano influenzate in misura sempre maggiore dagli agenti, aumentando ulteriormente i costi per la società.

Le dichiarazioni di Infantino, sopra riportate, fotografano plasticamente l'impegno della FIFA nel limitare gli ambiti di operatività di queste figure: il 16 dicembre 2022, infatti, la FIFA aveva approvato un nuovo Regolamento valido a livello internazionale (da recepirsi a cura delle Federazioni nazionali entro il 30 settembre 2023) che prevedeva regole più rigide per gli agenti, tra cui i tetti (CAP) ai compensi, fissati nel 10% del valore della transazione nei rapporti tra club cedente e agente e nel 3% (o nel 5% in caso di salario dell'atleta superiore a USD 200.000,00) del reddito del calciatore nei rapporti tra calciatore e agente e tra club cessionario e agente.

Tale riforma, che avrebbe potuto determinare un ridimensionamento, non è mai entrata a regime: la FIFA, il 30 dicembre 2023, ha sospeso l'applicazione del Regolamento, in alcune parti, tra cui quella dei tetti massimi ai compensi, a seguito del rinvio, da parte di un giudice ordinario di Magonza, della questione alla Corte di Giustizia Europea, cui sono seguiti altri provvedimenti di sospensione in diversi paesi europei, tra cui l'Inghilterra, in attesa della pronuncia dei giudici lussemburghesi.

Si tratta della causa, pendente avanti alla Corte di Giustizia Europea, n. C-209/23, da cui dipenderà il futuro del Regolamento FIFA sugli Agenti e, probabilmente, buona parte degli equilibri del calcio mondiale: la sentenza è attesa nel 2025 e, al momento, si è espressa, con una memoria endo-procedimentale, la Commissione Europea ipotizzando la legittimità delle norme FIFA che, ad esempio, prevedono dei tetti massimi ai compensi degli agenti, come sopra descritto, o impediscono la rappresentanza di più parti nella medesima transazione, tranne casi eccezionali.

La Commissione Europea, nello scorso ottobre, ha evidenziato tre aspetti fondamentali: 1. il tetto ai compensi è necessario per proteggere la stabilità contrattuale: c'è infatti il rischio che gli agenti esercitino un'influenza massiccia sui giocatori per forzare un trasferimento anticipato per incassare le commissioni



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



dell'operazione; 2. il tetto ai compensi protegge gli interessi finanziari dei giocatori dalle commissioni degli agenti. Si parla di cifre diventate molto elevate e non in linea con il servizio effettivamente fornito; 3. Un tetto uniforme che si applica a livello mondiale garantisce inoltre che le singole associazioni e le leghe nazionali non competano tra di loro in modo sleale per accaparrarsi i migliori giocatori, offrendo compensi più elevati agli agenti.

In tale contesto, il Decreto Legislativo n. 37/2021 appare disallineato con il Regolamento FIFA Agenti, non avendo previsto nessuno dei contrappesi funzionali a limitare il potere di controllo, in capo agli agenti, delle operazioni di trasferimento dei calciatori.

Appare evidente, dunque, in attesa del verdetto della Corte di Giustizia Europea, la necessità di intervenire sul Decreto n. 37, con le seguenti finalità:

- limitare il perimetro dell'attività degli agenti, eliminando la possibilità di rappresentare a titolo oneroso club e calciatori in ambito dilettantistico e minorile (a meno che la rappresentanza non sia funzionale alla stipulazione di un contratto professionistico) (art. 10, commi 1 e 3);
- prevedere forme di limitazione dei corrispettivi erogabili a detti professionisti (art. 8);
- prevedere un più preciso inquadramento da un punto di vista fiscale, su cui rimangono irrisolte rilevanti questioni interpretative, come l'inquadramento giuridico dell'attività (mandato o intermediazione) (art. 3, comma 1) e il rapporto tra compenso riconosciuto dalle parti della transazione - club e calciatore - allorquando l'agente rappresenti entrambi i soggetti (art. 5 comma 3).

Tema n. 2 – Inquadrare la categoria dei Direttori Sportivi come ‘Tecnici’ (art. 17 – D.Lgs. n. 36/2021)

L'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2021 prevede che *‘rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori’*.

Sarebbe auspicabile l'inserimento dei Direttori Sportivi nella categoria dei Tecnici, posto che si tratta di professione riconosciuta tra quelle sportivo professionistiche fin dal 1981, comunque connotata da una forte componente 'di campo', consistente nella elaborazione e gestione del progetto tecnico del club, scelta degli atleti più congeniali al miglioramento del livello qualitativo delle squadre, alla disamina delle prospettive dei vari sportivi, alla valutazione del loro valore di mercato, fino alla partecipazione alle gare accedendo al terreno di gioco.



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



A conferma di quanto sopra ed utilizzando come riferimento la FIGC, Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera l'Associazione, il Regolamento del Settore Tecnico prevede, all'art. 3, comma 3, che *'il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici'*.

Pertanto, i Direttori Sportivi sono rappresentati nell'organo direttivo del Settore Tecnico della FIGC.

Parimenti, ai sensi dell'attuale Regolamento dell'Elenco Speciale tenuto presso la FIGC, è il Settore Tecnico Federale che indice i corsi di formazione e gli esami di abilitazione per i direttori sportivi, verificando, altresì, le *'competenze acquisite'* da coloro che intendano accedere alla professione (cfr. art. 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC).

Ne consegue che, onde evitare che i Direttori Sportivi non trovino una idonea collocazione nel panorama dei cd. 'lavoratori sportivi', non essendo inseriti né tra i Tecnici (art. 17) né tra i cd. manager dello sport (art. 41), si auspica una modifica dell'art. 17, comma 1, con l'inserimento dei Direttori Sportivi nella categoria dei tecnici.

Quanto sopra anche perché l'art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, intitolato *'Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI'* prevede che *'negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi'*.



A.DI.SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



Le Federazioni Sportive Nazionali hanno dato attuazione a tale principio, interpretando, tuttavia, in maniera restrittiva, il concetto di 'atleti e tecnici sportivi', con conseguente esclusione, per quanto riguarda il calcio, ambito in cui opera A.Di.Se., dei Direttori Sportivi e dei Preparatori Atletici i quali, nonostante siano pacificamente da considerarsi nel novero dei lavoratori sportivi, non hanno mai avuto rappresentanza negli organi direttivi nazionali della FIGC.

Siffatta impostazione ha creato una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di sportivi professionisti, che peraltro ha impedito la partecipazione, ai processi decisionali, di soggetti come i Direttori Sportivi che avrebbero potuto fornire alla FIGC un contributo significativo data la loro particolare posizione 'mediata' tra club e atleti/allenatori.

Con osservanza.

ADiSe
Il Vice-Presidente
Dott. Rocco Galasso

Avv. Federico Menichini



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi